

STATUTO

Art. 1 Denominazione e sede

Italian Network for Safety in Healthcare (INSH), riprendendo e facendo propri i principi già enunciati all'interno dello statuto dell'organizzazione internazionale denominata International Society for Quality in Health Care (ISQua) della quale ne diviene il capitolo italiano, è costituito, ai sensi degli artt. 14 e ss del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia L'Associazione ha sede in Firenze, via dei Renai n.23 presso Studio Legale Avv. Marco Ronchi.

Art. 2 Indipendenza ideologica

INSH è una associazione culturale, apolitica senza fini di lucro, il cui scopo è quello di riunire singoli operatori sanitari, cultori della materia o rappresentanti di differenti società o associazioni scientifiche al fine di:

- costituire la comunità italiana della International Society for Quality in Health Care per la gestione del rischio clinico e la sicurezza del paziente,
- favorire lo sviluppo del mondo della qualità e della sicurezza delle cure,
- facilitare la diffusione e l'adozione delle pratiche per la sicurezza delle cure tra gli operatori sanitari basate su evidenze scientifiche;
- confrontarsi con i servizi sanitari di altri paesi per condividere le esperienze più valide per il miglioramento dell'assistenza sanitaria;
- tutelare le competenze e prestigio dei cultori della sicurezza e qualità delle cure;
- divenire Chapter Europeo di ISQua aderendo a quest'ultima.

Art. 3 Natura e scopi

L'Associazione non ha scopo di lucro, è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti i soci, dall'elettività delle cariche associative.

Per conseguire i suoi scopi INSH:

- tiene periodicamente una convention nazionale sui temi statutari;
- pubblica periodicamente una newsletter con le novità su iniziative in corso nell'ambito della qualità e sicurezza delle cure e diffonde l'indice dell'ISQua Journal;
- facilita, coi modi che ritiene più opportuni e a titolo di incoraggiamento, le attività scientifiche rivolte a scopi didattici o al miglioramento della qualità e sicurezza delle cure;
- incoraggia le attività di networking con le associazioni nazionali e internazionali anche attraverso la partecipazione a incontri, creazione di social network, costituzione di gruppi di lavoro;
- incoraggia in rete con associazioni nazionali ed internazionali, tra cui la partecipazione a riunioni, la creazione di reti sociali, la creazione di gruppi di lavoro;
- fornisce le metodologie necessarie per sostenere la qualità e la sicurezza nei servizi sanitari e sociali inclusi ma non limitati a valutazione- esterna
- promuove la ricerca della qualità e della sicurezza in sanità e assistenza sociale
- promuove la collaborazione con Università, Enti di Ricerca e di Alta formazione sui temi previsti dallo statuto".

Art. 4 Oggetto

Oggetto dell'Associazione è contribuire alla diffusione della cultura della qualità e sicurezza delle cure a livello nazionale e internazionale e promuovere attività di natura scientifica e formativa a supporto di tale diffusione.

Art. 5 Soci

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, fondazioni e associazioni, interessate al conseguimento dell'oggetto sociale.

I soci si suddividono in: Soci Promotori Fondatori, Soci Sostenitori, Soci Onorari e Soci Ordinari.

I soci promotori Fondatori sono i soci che hanno inizialmente promosso e sostenuto l'idea che ha portato alla nascita dell'Associazione. I Soci fondatori sono i 14 (quattordici) membri che hanno fondato la società e rappresentano associazioni con interessi statuari relativi a: qualità e sicurezza delle cure, ergonomia e fattore umano in sanità, design in sanità, comunicazione in sanità, fattore umano nel contenzioso;

I soci Sostenitori sono coloro che provvedono a contribuire con conferimenti in denaro alle attività dell'Associazione.

I Soci Onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo per particolari meriti acquisiti nell'ambito dell'oggetto sociale dell'associazione. I soci onorari sono in numero limitato.

I Soci Ordinari sono coloro che accettano le finalità statuarie, sono in regola con le eventuali quote fissate dal Direttivo.

Tutti i soci sono ammessi con decisione del Consiglio Direttivo, previa richiesta scritta di adesione indirizzata al Presidente e accompagnate da un curriculum vitae coerente con gli scopi societari. Il Presidente sottopone la richiesta all'approvazione del Consiglio Direttivo che decide dopo la verifica delle loro comunità d'interessi con l'oggetto statutario dell'Associazione.

Tutti i soci sono obbligati:

1. a pagare la quota associativa nei termini e misura stabiliti dal Consiglio Direttivo, eccetto per i Soci Onorari.

2. a osservare lealmente le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le delibere emanate dagli Organi dell'Associazione.

La qualifica di socio si perde: a) per dimissioni; b) per espulsione; c) per decadenza; d) per morte.

a) Per dimissioni, da presentare per iscritto al Presidente indicandone i motivi.

b) Per espulsione, quando il Socio non rispetti gli obblighi statutari o non ottemperi alle decisioni prese dagli Organi sociali, si rifiuti di dare il proprio apporto alle attività associative, arrechi volontariamente danni morali o materiali, fomenti discordie o disordini.

c) Per decadenza, quando il Socio non paghi la quota associativa nei termini stabiliti e comunque non oltre il termine fissato dal Consiglio Direttivo, anche senza sollecito da parte dell'Associazione, oppure quando il socio viene privato dei diritti civili o si trovi in condizione di incompatibilità con gli indirizzi dell'Associazione.

Le decisioni circa l'espulsione e la decadenza dei Soci, escluso il caso di mancato pagamento della quota associativa, in cui la decadenza opera automaticamente, sono di esclusiva pertinenza del Consiglio Direttivo che è chiamato dal Presidente a decidere con votazioni a scrutinio segreto. Il provvedimento adottato è valido se preso a maggioranza minima di 2/3 (due terzi) dei componenti.

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o decadenza il socio ha facoltà di ricorrere all'Assemblea dei soci, per iscritto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione inviando il ricorso alla sede legale dell'Associazione. L'Assemblea decide entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso. Contro il provvedimento dell'Assemblea è ammesso entro 6 mesi il ricorso all'autorità giudiziaria così come previsto dall'Art. 24 del Codice Civile.

Il socio espulso non può chiedere il rimborso della quota associativa.

Tutti i Soci godono, dal momento dell'ammissione e se in regola con la quota associativa, del diritto di partecipazione alle Assemblee con diritto di elettorato attivo e passivo.

I Soci Onorari vengono nominati dal Consiglio Direttivo per particolari meriti acquisiti nell'ambito dell'oggetto sociale dell'associazione, restano tali a tempo indeterminato, non versano la quota associativa e la loro cancellazione può avvenire solo per provvedimenti disciplinari. Possono partecipare alle assemblee, hanno diritto di parola ma non di voto, non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo.

Tra i soci onorari può essere inoltre eletto il Presidente Onorario dell'Associazione. La nomina di Presidente Onorario, su designazione del Consiglio Direttivo, e con voto unanime della Assemblea, è conferita a una personalità Italiana che abbia contribuito in modo significativo a sviluppare con le sue attività la qualità e sicurezza delle cure in Italia e nel mondo. Il numero dei Soci onorari non può essere superiore a 1 per anno.

Art. 6 Organi Sociali

1. l'Assemblea dei soci
2. Consiglio Direttivo
3. Collegio dei Revisori dei Conti

Le cariche sociali sono:

1. Presidente
2. Vice Presidente
3. Un Tesoriere
- 4.** Un Segretario

Art. 7 Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è costituita da soci fondatori, ordinari e sostenitori. L'Assemblea dei soci si riunisce una volta all'anno, nell'epoca e con norme che saranno stabilite dal Regolamento.

Potranno essere indette assemblee straordinarie quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei Soci ordinari.

Spetta in particolare, all'Assemblea dei soci:

- determinare l'indirizzo generale dell'Associazione; esprimendo pareri, formulando voti e deliberando sulle questioni di particolare importanza riguardanti l'attività stessa;
- deliberare sugli affari iscritti all'ordine del giorno;
- approvare i bilanci di previsione e il conto consuntivo;
- approvare il regolamento interno e il regolamento organico del personale;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e i Revisori dei Conti;
- deliberare sulle modifiche dello statuto, con l'osservanza delle disposizioni di legge.

Convocazioni: L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta l'anno entro il 30 aprile ovvero al massimo il 30 giugno per approvare il bilancio o quando ne faccia richiesta oltre 1/10 degli iscritti oppure i 2/3 del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata almeno 15 giorni prima della data dell'adunanza dandone avviso ai soci attraverso comunicazione via fax, telematica con conferma o per raccomandata a/r. Nel caso in cui i soci fossero superiori alle 100 persone l'assemblea potrà essere convocata per pubblicazione sulla pagina web ovvero per pubblica affissione nella sede.

Deliberazioni: In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando è presente almeno il 50% (cinquanta per cento) degli iscritti, mentre in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti. Per la validità delle assemblee straordinarie è necessario che in prima convocazione sia presente almeno il 50% degli iscritti, ridotto al 5% in seconda convocazione.

Le Assemblee ordinarie deliberano a maggioranza dei voti dei presenti o rappresentati, quelle straordinarie con i 2/3, per alzata di mano o con scrutinio segreto qualora ne facciano richiesta i 2/3 dei presenti.

Sono fatti salvi i maggiori quorum eventualmente richiesti in via inderogabile dalla legge o dal presente statuto in relazione al particolare oggetto della delibera.

Nelle deliberazioni di approvazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non ha voto.

Per modificare lo statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe occorre invece il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

Assemblea straordinaria: L'Assemblea straordinaria adotta le modifiche allo statuto proposte dal Consiglio Direttivo, decide lo scioglimento o la liquidazione dell'associazione, decide la devoluzione del patrimonio, delibera la destituzione (o sostituzione di tutti i membri del Consiglio Direttivo).

Art. 8 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo deve essere obbligatoriamente composto per i 1/3 dai Soci fondatori e ne comprende di diritto i Soci Fondatori almeno per i primi 10 anni di esercizio. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'Associazione, 5 Consiglieri eletti dall'Assemblea tra i soci fondatori e 5 eletti dall'Assemblea tra i soci ordinari. Il Presidente nomina tra i consiglieri, in accordo con il Consiglio Direttivo, il vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo propone a maggioranza i tre Revisori dei Conti che sono quindi nominati dal Presidente.

Per il primo mandato il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni ed è già costituito e composto dai Soci Fondatori. Per i mandati successivi il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni.

Fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo il Presidente uscente, limitatamente al triennio successivo. L'Assemblea successivamente al primo Consiglio Direttivo che

rimane in carica 3 anni, ogni 3 anni, nella stessa tornata, elegge con votazione distinta il Presidente e i 10 consiglieri. La votazione si effettua a schede segrete con maggioranza assoluta dei votanti.

Dopo il primo mandato che dura 3 anni, Il Presidente, i Consiglieri e Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere durano in carica 3 anni e sono rieleggibili per il successivo mandato.

Funzioni: Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione organizzativa e amministrativa dell'Associazione, esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per attuare l'oggetto sociale, ed in particolare:

1. nomina tra i propri membri, il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario;
2. può delegare ai suoi membri determinate funzioni e incarichi, promuove e delibera le iniziative e i provvedimenti tendenti a conseguire i fini previsti del presente Statuto;
3. redige le relazioni dell'attività dell'Associazione e i bilanci da presentare annualmente all'Assemblea;
4. decide in merito alle domande di ammissione all'associazione nonché sui provvedimenti di espulsione, sospensione e decadenza come da art. 5 del presente Statuto;
5. delibera gli atti per la gestione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione senza limite alcuno;
6. determina annualmente la misura del contributo associativo distinta per ciascun categoria di associati;
7. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le eventuali modifiche da apportare allo Statuto;
8. dispone l'ordinamento dei servizi e degli uffici dell'Associazione e provvede all'assunzione e licenziamento del personale dipendente, fissandone la retribuzione e gli obblighi disciplinari. Provvede, altresì, a stabilire i rimborsi spese dei professionisti nell'occasione degli eventi organizzati dall'Associazione nonché a stipulare contratti di collaborazione occasionale con professionisti.
9. prende ogni altro provvedimento che non sia riservato all'Assemblea;

10. predisporre il Regolamento elettorale;
11. cura l'esecuzione delle delibere dell'assemblea;
12. predisporre il budget annuale da presentare all'assemblea unitamente al bilancio preventivo entro il 30 Novembre di ogni anno per l'anno successivo, fatta eccezione per il primo anno di esercizio.

Convocazioni e deliberazioni: Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qualvolta il Presidente stesso lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno 2 membri del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno 5 giorni prima della data dell'adunanza dandone avviso ai consiglieri attraverso comunicazione telematica con conferma o per sms in caso di mancata conferma di lettura entro le 24 ore dall'invio.

Le sedute del Consiglio sono valide con l'intervento del Presidente e con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza. A parità di voti prevale la parte che concorda con il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante (a seconda dei casi) il richiamo scritto, la sospensione temporanea, l'espulsione o decadenza per i seguenti motivi:

- a) inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- b) denigrazione dell'associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- c) l'attentare in qualche modo al buon andamento dell'associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- d) il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- e) appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'associazione;
- f) arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In tal caso sarà facoltà dell'Associazione rivalersi per eventuali richieste di risarcimento del danno.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia a essi consentito di

discutere e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, il Consiglio Direttivo si intende tenuto nel luogo ove si trova il Presidente dell'adunanza insieme al Segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i consiglieri lontani e di come essi hanno espresso il voto.

Il consigliere che senza giustificato motivo non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Il consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all'elezione del consiglio; diversamente, a discrezione del consiglio. La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia il Consiglio Direttivo può considerare decaduto il Consigliere. Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei consiglieri. Il Consiglio decaduto o dimissionato è tenuto a convocare l'assemblea, indicando nuove elezioni, entro trenta giorni.

Art. 9 Presidente, Vice Presidente, Tesoriere, Segretario

Presidente: Per il primo mandato il Presidente dell'Associazione dura in carica 3 anni. Successivamente al primo mandato viene eletto dall'Assemblea dei soci scegliendolo fra i soci fondatori e ordinari e dura in carica 3 anni ed è rieleggibile per il solo mandato successivo. Il presidente elabora la strategia dell'Associazione coordinando le attività necessarie per realizzarne il programma e perseguire le finalità statutarie. Presiede di diritto l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, rappresenta l'Associazione, ha la firma sociale, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e adempie a tutte le altre funzioni che sono a lui affidate dai competenti organi sociali. Vigila e presiede tutte le attività dell'Associazione.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente.

Può essere revocato dal Consiglio con voto favorevole dei due terzi dei suoi membri.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio e cura l'esatta e tempestiva esecuzione delle deliberazioni degli organi da lui presieduti.

Il Presidente, promuove iniziative atte a sensibilizzare la pubblica opinione in merito ai problemi programmatici previsti dallo statuto.

Il Presidente relaziona all'assemblea sia sulle attività svolte dall'Associazione sia su quelle in corso di programmazione ed esecuzione.

Vice Presidente: dura in carica 3 anni per il primo mandato e 3 per i mandati successivi. E' rieleggibile per il mandato successivo. Supporta il Presidente nelle sue attività e lo sostituisce o rappresenta per qualsiasi motivo o in qualsiasi situazione lo richieda per i compiti e le responsabilità a esso attribuite. Mantiene i rapporti a livello internazionale con altre società e istituzioni coadiuvato dal Segretario.

Segretario: dura in carica 3 anni per il primo mandato e 3 per i mandati successivi. E' rieleggibile per il mandato successivo. E' compito del Segretario lo svolgimento delle attività secondo la strategia decisa all'interno delle finalità dello statuto, assicurare la migliore gestione del patrimonio, delle risorse umane e dell'immagine dell'associazione secondo le direttive del Presidente. Fanno capo a lui tutte le attività dell'Associazione, di cui ne realizza il programma, coordina le attività del Presidente e lo tiene informato di quanto attiene la vita dell'Associazione. Il Segretario provvede alla compilazione dei verbali di riunione del Consiglio Direttivo avendo cura di portare a conoscenza dei Soci le delibere inerenti l'attività dell'Associazione. Coadiuvato il Vice Presidente nel curare le relazioni internazionali e sviluppare i rapporti istituzionali con organizzazioni e società scientifiche a livello nazionale e internazionale.

Tesoriere: il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, dura in carica 3 anni per il primo mandato e 3 per i mandati successivi. E' rieleggibile per il mandato successivo. Cura la gestione economica e finanziaria dell'Associazione in conformità alle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Firma gli ordinativi di incasso e di pagamento su mandati firmati dal Presidente. Può essere revocato dal Consiglio Direttivo, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. Le modalità di firma verranno deliberate di volta in volta dal Consiglio Direttivo al momento della sua nomina.

Art. 10 Collegio dei revisori

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri. Le cariche di consigliere, sindaco revisore sono incompatibili fra di loro.

Il Collegio dei revisori è l'organo di controllo e è composto da tre membri che durano in carica un triennio e sono rieleggibili. I revisori potranno essere scelti anche fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza. Il Collegio dei revisori ha il compito di vigilare sulla gestione amministrativa dell'Associazione, di esaminare i bilanci, di controllare l'esattezza e la regolarità e di controfirmarli redigendo su di essi le relazioni per le Assemblee annuali. I revisori possono intervenire, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, ed esprimere il proprio parere sull'argomento all'ordine del giorno.

L'anno sociale e l'anno finanziario decorrono dal 1 ottobre al 30 settembre dell'anno successivo. L'Assemblea dei soci nomina, tra i Soci ordinari, tre Revisori dei conti due effettivi e uno supplente. I Revisori dei conti riferiscono per iscritto sull'andamento dell'amministrazione.

Art. 11 Patrimonio e amministrazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote versate dai soci, e da ogni altro contributo da chiunque versato per l'attuazione degli scopi sociali; esso è altresì costituito da qualsiasi cespite acquistato o ricevuto in donazione destinato o destinabile all'attuazione degli scopi sociali.

Il patrimonio sociale dell'Associazione iniziale è costituito da beni immobili e mobili che potranno pervenire a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati, sempre che le elargizioni e i contributi di cui sopra siano espressamente destinati ai fini istituzionali. Viene destinato a patrimonio il 10% delle quote d'ingresso. Il restante 90% viene gestito dal Consiglio Direttivo. Il patrimonio è altresì costituito da documentazione scientifica o divulgativa prodotta dai soci per l'associazione sia a mezzo stampa che digitale. Le rendite patrimoniali sono erogate per le spese di amministrazione, per l'organizzazione d'incontri, per le eventuali spese di pubblicazione di documenti e per l'incoraggiamento alla ricerca scientifica e di

opere didattiche. Le somme necessarie ai bisogni dell'Associazione debbono essere depositate a interesse presso le Casse di Risparmio Postali, ovvero presso Istituti di Credito designati dal Presidente della Associazione. All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto eventuali utili o avanzi di gestione.

Art. 12 Scioglimento e Liquidazione

L'Associazione avrà durata indeterminata. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria, appositamente convocata, a maggioranza dei tre quarti più uno dei soci aventi diritto di voto.

Il relativo verbale deve essere redatto da un notaio.

La delibera di scioglimento deve contenere la nomina di uno o più liquidatori, con tutti i poteri di gestione e di disposizione; sono applicabili, per quanto di ragione, gli articoli da 11 a 15 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Sono salvi i casi nei quali lo scioglimento può essere disposto dall'Autorità Giudiziaria, in conformità alla legge.

In ogni caso, i beni dell'Associazione, che residuano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti, in conformità del presente statuto e delle leggi che disciplinano gli enti non commerciali, ad altra associazione con finalità analoghe, oppure a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23/12/1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci.

Art. 13 Modifiche Statutarie

Modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal Presidente o da tre componenti del Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli iscritti.

La proposta di modifiche deve essere formulata per iscritto e preventivamente comunicata al Consiglio Direttivo.

Le modifiche sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti.

Art. 14 Rinvio e norma finale

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni legislative italiane in materia, al Codice Civile nonché alle direttive Europee anche per l'individuazione dell'autorità giudiziaria competente.